

Il Fisco...a rate: regole per fruire della dilazione di pagamento dei tributi

di [Gianfranco Antico](#)

Publicato il 4 Giugno 2021

Ricapitoliamo le regole per fruire della dilazione di pagamento, atteso che le stesse sono state di recente modificate.

Pur se in questo momento la riscossione è di fatto sospesa¹, in questo nostro intervento vogliamo ricapitolare le regole per fruire della dilazione di pagamento, atteso che le stesse sono state di recente modificate dall'articolo 13, decies, del D.L. n. 137/2020, conv. con modif. in [L. n. 176/2020](#), che è intervenuto sull'articolo 19, del D.P.R. n. 602/1973.

NdR: Potrebbe interessarti anche: [Nuove scadenze per la riscossione dei tributi](#)

Riscossione sospesa e dilazione di pagamento: quadro normativo

In forza di quanto previsto dal comma 1, dell'art.19, del D.P.R. n. 602/73, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui sopra, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

A seguito della presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3, dello stesso art. 19:

- a. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

In ogni caso non può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione.

Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stat

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento